



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **806** del 28 maggio 2019

Numero particolare per settore: **266**

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 1.600,00 - Fornitura gasolio da riscaldamento presso Scuola Materna - Codice CIG Z7A27150AE - Ditta B.P. Energia di Roma (RM) (P.I. 01532740667) - Responsabile del Procedimento: Barberis Geom. Sergio - Art. 184 D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 20.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021, la relazione previsionale e programmatica e programmazione triennale fabbisogno di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019 - dati contabili;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che

ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016, aggiornato al D. Lgs. n° 56/2017 con Delibera del Consiglio n° 206 del 01.03.2018, recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: “*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016*”;
- all'art. 4.1.2: “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre...*”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10.08.2016, con la quale si sono approvate le linee guida relative a “MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, PER ATTUAZIONE TRANSITORIA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – INDIRIZZI”;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma

prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;
- il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a./Consip come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia presente;

Verificato, per quanto riguarda la fornitura del gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna di Cervignasco, la convenienza economica di procedere all'acquisto tramite convenzione CONSIP s.p.a. con B.P. Energia s.r.l., corrente in Roma, Via Sabrata n° 30;

Evidenziato che, di conseguenza, si è identificata la Ditta B.P. Energia s.r.l. di Roma tramite convenzione CONSIP s.p.a. quale fornitrice del gasolio da riscaldamento per una quantità di lt. 1.000,00 al prezzo totale di €. 1.600,00 e ritenuto il prezzo congruo;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento

della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che la sicurezza degli apprestamenti a servizio degli edifici;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa/Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
- sulla base dell'esame del MePa/Consip è stato individuato il servizio/fornitura che risponde alle esigenze della stazione appaltante, dispone delle caratteristiche che si intendono conseguire, ed è economicamente più conveniente come da documentazione agli atti;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto corrente del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:

- con riguardo agli stanziamenti di bilancio la spesa complessiva di €. 3.100,00, impegnata con il presente atto, risulta finanziata al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019 – Gestione Competenza - come segue:

➤ €. 1.600,00 al Tit. 1°, Miss. 01, Progr. 05, Cap. 3207 ad oggetto: "Riscaldamento locali scuole materne";

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 100% pari ad €. 3.100,00 entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Geom. Sergio Barberis;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e tramite il Consip, alla Ditta B.P. Energia s.r.l. - Via Sabrata n° 30 – 00100 Roma (MI) – (P.I. 01532740667), la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Materna di Cervignasco per complessivi €. 1.600,00.
- 2) Di impegnare la somma di €. 1.600,00, imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019 – Gestione Competenza – al Tit. 1°, Miss. 01, Progr. 05, Cap. 3207 ad oggetto: "Riscaldamento locali scuole Materne".
- 3) Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii..
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "amministrazione trasparente" per un periodo non inferiore a quindici giorni.
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sergio Barberis, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to Arch. Flavio TALLONE

SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta inoltre l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di Bilancio e la regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Saluzzo, 28.05.2019

IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **06.06.2019 al **21.06.2019****

Comunicato alla Prefettura: in data **06.06.2019**

prot. n. 22141

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria